

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai sensi dell'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca".

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO V Redditi di lavoro autonomo

Articolo 53

Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5. (1) (2)

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a] i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (5)

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. (4)

f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. (7)

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2. (3) (6)

(1) Il D.P.C.M. 26.07.96 ha aumentato, in misura pari al 4,7 per cento, ed a decorrere dal 01.01.1996, gli importi delle detrazioni d'imposta e dei

limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 49, comma 1, e 79 .

A decorrere dal 01.01.1996 la misura di ciascun importo resta pertanto così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico:

L. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000

L. 961.552 se il reddito imponibile è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;

L. 889.552, se il reddito imponibile è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000

L. 817.552 se il reddito imponibile è superiore a L. 100.000.000.

b) detrazione per redditi di lavoro autonomo:

L. 213.570, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000;

L. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000;

L. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000.

(2) L'art. 4, commi 1, 3, 4, del D.L. 24.09.96, n. 499 dispone che la decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, della L. 08.08.95, n. 335, è differita al 30.06.96, per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e all'1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'art. 2 comma 27, della L. n. 335/95, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31.07.1996 e al 30.04.1996. Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dall'01.04.1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 è effettuato entro il 20.06.96. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell' art. 2 della L. 08.08.95, n. 335, del contributo del 10% commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi. Il versamento è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335 del 1995 secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40% dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40% dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui alla lett. c) precedente, risultino già versate all'INPS somme superiori al 10% dei redditi netti, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del D.P.R. n. 602/73.

Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo indicato all'inizio della nota. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se rimosse in periodi successivi.

(3) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 33.

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall' art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70.

(5) La presente lettera è stata abrogata dall' art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) , con decorrenza dal 01.01.2001.

(6) Il presente articolo, già art. 49, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.